

Una sentenza della Cassazione sulle società cancellate

Crediti insoluti ko

Uscita dal Registro stoppa-recuperi

DI ANTONIO CICCIA
E ALESSIO UBALDI

La società cancellata dal registro delle imprese non può più notificare precetti per recuperare i crediti insoluti ancora pendenti. La regola vale sia per le società di capitali, sia per quelle di persone.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 1677 del 7 febbraio 2012. Il caso sottoposto all'attenzione della Corte romana racconta di una società in accomandita semplice che, durante il processo esecutivo instaurato per il recupero del credito, è finita in liquidazione e, successivamente, è stata cancellata dal registro delle imprese. I giudici di primo grado, competenti per la fase esecutiva della lite, hanno ritenuto che, anche se la società formalmente non esisteva più, il credito poteva essere ancora recuperato.

Di conseguenza hanno riconosciuto come valido il precetto notificato, permettendo alla

società di usare l'esecuzione forzata.

Ma la Cassazione pare di tutt'altra opinione.

Secondo gli ermellini, infatti, quando la società viene cancellata dal registro delle imprese, questa non esiste più. Di conseguenza non può chiedere a nessun giudice l'esecuzione forzata di un credito sorto quando la società era ancora «in vita». E il precetto, già notificato, deve

considerarsi come nullo, cioè privo di ogni effetto.

La regola, spiega la Corte, vale sia per le società di capitali, che per quelle di persone. Infatti, l'articolo 2495 del codice civile va letto in maniera estensiva. Esso, nonostante si riferisca alle sole società di capitali, deve essere applicato anche alle società di persone. Se non fosse

così ci sarebbe un'ingiusta disparità di trattamento tra tipologie di società riconosciute dall'ordinamento, che sarebbe in contrasto con quanto dispone la Costituzione italiana.

Viene anche precisato il momento dal quale decorre l'impossibilità, per la società, di notificare l'atto di precetto. Se la notifica del precetto è anteriore all'entrata in vigore della legge di modifica dell'articolo

2495 del codice civile (decreto legislativo n. 6 del 2003) l'effetto estintivo decorre dal 1 gennaio 2004. Se, invece, la notifica del precetto cade dopo questa data, l'effetto estintivo decorre dal momento della pubblicità

della avvenuta cancellazione della società dal registro delle persone giuridiche.

Di conseguenza, chi la gestisce una società, anche se in fase di liquidazione, dovrà stare molto attento a non «staccare la spina» prima di aver controllato che i crediti della società siano stati tutti onorati.

